

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 20 FEBBRAIO 2015

n. 27



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015, n. 4

“Tecnico competente in acustica ambientale” lr. n. 3/2014.

Pag. 6538

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015, n. 4

“Tecnico competente in acustica ambientale” I.r. n. 3/2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 3 febbraio 2015

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Prestazioni professionali del “tecnico competente in acustica ambientale”

- Il “tecnico competente in acustica ambientale” svolge le seguenti prestazioni professionali:
- Esegue misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge e redige progetti di bonifica;
- Redige proposte di zonizzazione acustica;
- Verifica i limiti di legge in acustica, identifica i livelli generati da specifiche sorgenti, esprime

pareri su progetti ed istanze per il rilascio di autorizzazioni per la componente riferibile all’acustica ambientale ed edilizia, valuta l’incertezza della misura;

- Esegue accertamenti strumentali per il collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici o dei suoi componenti;
- Predisporre classificazioni acustiche correlagli con le programmazioni territoriali;
- Redige piani di risanamento acustico anche con l’utilizzo di modelli di simulazione, attuando i conseguenti programmi di intervento urbano e territoriale;
- Effettua valutazioni e misurazioni del rumore in ambienti di lavoro;
- Esegue valutazioni previsionali del clima acustico e valutazioni dell’impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della L. Q. n. 447/95 e della normativa regionale vigente.

Art. 2

Requisiti per l’iscrizione

Possono presentare domanda per svolgere l’attività di “tecnico competente in acustica ambientale” di cui all’articolo 2 della L. Q. n. 447/1995 i soggetti domiciliati nella Regione Puglia, in possesso:

- a) del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica, che svolgono attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni;
- b) del diploma universitario o del diploma di laurea, entrambi ad indirizzo scientifico, compresi quelli in ingegneria ed architettura, che svolgono attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale da almeno due anni.

Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intende la prestazione professionale svolta in collaborazione con soggetti privati o in servizio presso Enti pubblici, già iscritti nell’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, riferita ad almeno uno dei seguenti ambiti (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98):

- misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;

- proposte di zonizzazione acustica;
- redazione di piani di risanamento acustico.

Per attività non occasionale si intende l'effettuazione di non meno di:

- a) 10 prestazioni professionali di cui all'art. 1, svolte nell'arco di due anni senza soluzione di continuità, in caso di possesso di diploma universitario o di diploma di laurea, con la condizione che per ogni anno solare siano stati effettuati almeno due interventi riferibili ai tre ambiti sopra indicati (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98);
- b) 20 prestazioni professionali di cui all'art. 1, svolte nell'arco di quattro anni senza soluzione di continuità, in caso di possesso di diploma di scuola media superiore, con la condizione che per ogni anno solare siano stati effettuati almeno quattro interventi riferibili ai tre ambiti sopra indicati (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98).

Gli anni utili al conseguimento dell'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, sono gli ultimi due anni solari per i possessori di diploma universitario o di diploma di laurea, quattro anni solari per i possessori di diploma di scuola media superiore, entrambi precedenti a quelli di presentazione della domanda.

I requisiti necessari all'esercizio dell'attività di "tecnico competente in acustica ambientale" possono essere acquisiti anche attraverso:

- percorsi formativi, organizzati da Università pubbliche o private riconosciute dall'ordinamento nazionale o da Istituti di formazione avanzata, approvati dalla Struttura operativa regionale competente nella materia, sentita Arpa Puglia (equivalenti a 5 prestazioni professionali di cui all'art. 1);
- tirocini o stage della durata non inferiore a 480 ore, svolti presso Enti Pubblici in affiancamento a tecnici competenti in acustica ambientale (equivalenti a 5 prestazioni professionali di cui all'art. 1).

Art. 3

Contenuto e organizzazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi in acustica ambientale forni-

scono la formazione teorica e pratica finalizzata allo svolgimento della professione di "Tecnico competente in acustica ambientale", e sono articolati in due differenti livelli, così differenziati:

- Corsi di 1° livello formativo-teorico;
- Corsi di 2° livello formativo-pratico.

Il corso di primo livello formativo-teorico risponde ai requisiti di un corso annuale di perfezionamento/aggiornamento professionale universitario di almeno 180 ore con esame e votazione finale, equivalente a 5 prestazioni professionali nel campo dell'acustica ambientale di cui all'art. 1. Il corso è finalizzato all'approfondimento delle conoscenze per l'analisi e la soluzione dei problemi riguardanti l'inquinamento acustico ambientale, la qualità acustica degli ambienti di vita e di lavoro, l'analisi delle tematiche riguardanti la progettazione e la gestione acustica del territorio.

Il corso di secondo livello formativo-pratico risponde ai requisiti di un corso annuale di almeno 120 ore con esame e votazione finale, equivalente a 5 prestazioni professionali nel campo dell'acustica ambientale di cui all'art. 1. L'accesso al corso è subordinato al superamento, con profitto, del corso di primo livello, ovvero all'aver svolto nell'anno solare precedente all'anno di iscrizione al corso, almeno 5 prestazioni professionali nel campo dell'acustica ambientale di cui all'art. 1. Il corso è finalizzato alla formazione sul campo, in affiancamento a tecnici competenti in acustica ambientale, mediante lo svolgimento di misure in ambiente esterno e abitativo anche per l'elaborazione delle valutazioni di verifica del rispetto dei limiti di legge e la redazione di eventuali proposte di progetti di risanamento.

I corsi dovranno avere le caratteristiche minime di cui agli allegati D ed E.

Art. 4

Modalità di presentazione e contenuto della domanda

Per il riconoscimento del profilo professionale di "tecnico competente in acustica ambientale" e quindi l'iscrizione nel relativo elenco provinciale, il professionista deve presentare domanda (redatta secondo l'Allegato A) in carta semplice con firma in

originale all'Ufficio competente della Provincia ove è domiciliato, integrata con:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritto;
2. copia del titolo di studio posseduto, ovvero autocertificazione;
3. curriculum vitae in formato europeo.

Alla domanda deve essere allegato l'elenco delle attività svolte, reso nella forma dell'autocertificazione, attestante le informazioni di cui all'allegato B:

- data d'inizio e di conclusione dell'attività,
- luogo e oggetto della prestazione svolta,
- Ente o soggetto committente/beneficiario della prestazione professionale resa, con espressa indicazione del nominativo del tecnico competente di riferimento e dei relativi contatti telefonici/email di quest'ultimo,
- sintetica descrizione della prestazione resa.

Inoltre, ove di necessità, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato C) resa dal "tecnico competente in acustica ambientale", relativa all'attestazione della prestazione professionale svolta dal richiedente in affiancamento/collaborazione.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 5

Istruttoria della domanda

La richiesta di iscrizione all'elenco provinciale dei tecnici competenti in acustica ambientale deve essere presentata all'Ente Provincia del territorio, ove il richiedente è domiciliato.

Entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi, l'Ufficio provinciale competente in acustica dovrà verificare la completezza dei documenti, delle informazioni e dei dati contenuti nella domanda, rispetto a quanto definito dal presente regolamento. L'Ufficio potrà richiedere una sola volta integrazioni e/o chiarimenti; il mancato riscontro nei termini fissati con la relativa richiesta sarà considerato rinuncia all'istanza di iscrizione e pertanto la stessa sarà archiviata.

Il procedimento istruttorio per il riconoscimento

del profilo professionale di tecnico competente in acustica ambientale si conclude entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Tali termini si intendono sospesi in caso di richiesta di integrazioni.

A conclusione dell'istruttoria, l'Ufficio provinciale competente in acustica redigerà semestralmente (art. 4 comma f) della L.R. 3/2002) apposito atto amministrativo di aggiornamento dell'elenco dei tecnici in acustica ambientale e nello stesso atto dovrà dare evidenza delle modalità e della tempistica con la quale saranno svolti, sul 10% delle istanze..istruite, i controlli di verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni del richiedente, questi, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sarà cancellato con immediatezza dall'elenco dei tecnici e non potrà più presentare domanda di iscrizione all'elenco dei tecnici. La cancellazione avverrà mediante atto amministrativo di aggiornamento straordinario.

L'atto di aggiornamento dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale dovrà essere comunicato agli interessati, agli Ordini e Collegi professionali di riferimento territoriale, ad Arpa Puglia e alla Regione Puglia.

Art. 6

Elenco dei "tecnici competenti" in acustica ambientale

L'elenco dei "tecnici competenti in acustica ambientale" è articolato su base Provinciale.

L'Ufficio dell'Ente Provincia, competente in acustica, cura l'aggiornamento con cadenza semestrale e provvede a rendere visibile sul portale web provinciale l'elenco aggiornato e a darne comunicazione a tutti gli Ordini e Collegi professionali di riferimento territoriale, ad Arpa Puglia nonché alla struttura operativa dell'Ente Regione che provvedere a sua volta a tenere aggiornato sul proprio portale ambientale l'elenco regionale inteso come sommatoria dei singoli elenchi provinciali.

L'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riporterà le seguenti informazioni:

- numerazione progressiva di iscrizione;
- estremi anagrafici;
- titolo di studio;

- contatti;
- estremi dell'atto di iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco provinciale consente al tecnico lo svolgimento dell'attività professionale su tutto il territorio regionale.

Analoga facoltà di esercizio della professione è consentita ai tecnici competenti in acustica ambientale iscritti in elenchi di altre Regioni/Province.

Art. 7

Periodo transitorio

Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, perde di efficacia la singola preesistente disciplina provinciale in materia di iscrizione all'elenco dei "tecnici competenti in acustica ambientale".

Dalla stessa data l'elenco provinciale dei tecnici competenti in acustica ambientale è costituito da quello già in essere presso ogni Provincia integrato, ove necessario, con i professionisti stralciati per territorio dall'elenco regionale aggiornato sino al 1 luglio 2007. Tutti i tecnici dovranno essere contrassegnati con una numerazione progressiva di iscrizione.

Inoltre, dalla stessa data, è sospeso ogni aggiornamento degli elenchi provinciali secondo la preesistente disciplina, salvo per effetto dell'istruttoria delle domande di iscrizione protocollate dalla Pro-

vincia anteriormente alla pubblicazione del presente Regolamento.

rsi di formazione organizzati secondo i criteri preesistenti al presente regolamento e concretamente avviati prima della data di pubblicazione del presente atto, costituiscono titolo valido ai fini del riconoscimento del profilo professionale di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 8

Pubblici dipendenti

Il personale in servizio presso Enti/Strutture pubbliche, non in possesso del titolo di "tecnico competente in acustica ambientale", può svolgere prestazione professionale di cui all'arti nell'ambito dell'Ente/Struttura di appartenenza, in affiancamento e sotto il coordinamento di un "tecnico competente in acustica ambientale" incardinato nella medesima struttura pena la nullità dell'atto prodotto.

I pubblici dipendenti che intendono svolgere attività professionale al di fuori dei compiti d'istituto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPCM 31.03.98 devono, parimenti ai soggetti privati, presentare alla Provincia di domicilio domanda rii iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento, ed acquisire le necessarie autorizzazioni all'esercizio della professione.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 febbraio 2015

VENDOLA

(marca da bollo)

Provincia
 Direzione Ambiente
 Ufficio competente in acustica

E.p.c. Regione Puglia
 Servizio Rischio Industriale

Arpa Puglia- Direzione
 Scientifica

OGGETTO: Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, art. 2, commi 6 e 7:

**DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI
 "TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE"**

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____
 _____ (Prov. ____), il _____, residente a _____
 (Prov. ____), Via _____ n° _____ Tel. _____
 Cell. _____ Domiciliato/a a _____ (Prov.____),
 Via _____ n° _____
 Codice Fiscale _____ indirizzo Mail _____
 indirizzo PEC _____ in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6 e 7,
 della legge 26 Ottobre 1995 n. 447, dall'art. 2 del DPCM 31 Marzo 1998 e dal Regolamento
 Regionale n. _____ in data _____

CHIEDE

di ottenere il riconoscimento del profilo professionale di **"tecnico competente in acustica ambientale"**.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 dichiara quanto segue:

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio (segnare con una <<X>> la casella che interessa):
 - [] diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico;
 - [] diploma universitario ad indirizzo scientifico;
 - [] diploma di laurea ad indirizzo scientifico;
 specificare _____ titolo _____ di _____ studio: _____;
2. di aver svolto, in modo non occasionale, attività nel campo dell'acustica ambientale per n. ____ anni, come specificato nell'allegato curriculum professionale;
3. di aver/non aver svolto attività nel campo dell'acustica ambientale in collaborazione con il professionista _____, già riconosciuto tecnico competente dalla Regione/Provincia con Atto n. ____ del _____;

4. di aver/ non aver svolto tirocinio o stage nel campo dell'acustica ambientale presso l'Ente_____;
5. di aver/non aver frequentato e superato con profitto il percorso formativo_____ organizzato da _____svolto presso_____dal_____al_____.

Allega la seguente documentazione:

- a) copia documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta;
- b) copia del titolo di studio, ovvero autocertificazione;
- c) curriculum vitae in formato europeo;
- d) **Allegato B**: elenco delle attività svolte nel campo dell'acustica ambientale;
- e) **ALLEGATO C** n. _____ dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal tecnico competente presso il quale è stato svolto il periodo in affiancamento;
- f) copia eventuale attestato di frequenza e superamento di percorsi formativi.

A norma del D.Lgs. 196/2003, la presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali in essa contenuti, ai fini del procedimento amministrativo che la Provincia di _____ dovrà attivare in adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

Data _____

Firma (del richiedente)_____

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE

Il/La sottoscritto/a _____, nato a _____
 (Prov. ____), il _____, residente a _____
 (Prov. ____), Via _____ n° _____ Tel. _____
 Cell. _____ Domiciliato/a a _____ (Prov.____),
 Via _____

 _____ n° _____
 Codice Fiscale _____ indirizzo Mail _____
 indirizzo PEC _____

al fine di ottenere il riconoscimento del profilo professionale di **“tecnico competente in acustica ambientale”**

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del DPR 445/2000, di aver svolto le attività nel campo dell'acustica ambientale, di seguito elencate e parte integrante della dichiarazione:

N.	RIFERIMENTI			PRIVATO/ ENTE COMMITTETE		TIPO DI ATTIVITÀ E SINTETICA DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA
	DATA/ PERIODO	LUOGO	OGGETTO PRESTAZIONE	NOME TECNICO COMPETENTE	INDIRIZZO TEL. EMAIL	

(duplicare la tabella in caso di necessità)

Data _____

Firma (del richiedente) _____

Caratteristiche minime Corso di 1° Livello formativo-teorico per l'iscrizione "Elenco Tecnici Competenti in Acustica Ambientale"

Il corso di 1° livello formativo-teorico per tecnici competenti in acustica ambientale deve rispondere ai requisiti di un corso annuale di perfezionamento/aggiornamento professionale universitario di almeno 180 ore e deve avere un elevato contenuto tecnico scientifico, deve fornire conoscenze avanzate necessarie per l'analisi e l'individuazione delle soluzioni dei problemi riguardanti l'inquinamento acustico ambientale, la qualità acustica degli ambienti di vita e di lavoro, deve approfondire le tematiche riguardanti la progettazione e la gestione acustica del territorio.

Il corso dovrà essere articolato in lezioni teoriche anche in modalità e-learning e dovrà prevedere un numero minimo di 100 ore per lezioni teoriche frontali. La suddivisione del monte ore complessivo, con il limite di cui innanzi, potrà essere adattata alla complessità delle tematiche da trattare nel corso.

I docenti dovranno essere professionisti di comprovata esperienza nella materia, documentata dal curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, il docente non Professore Universitario/Scuola secondaria dovrà essere iscritto in un qualsiasi "Elenco tecnico competente in acustica ambientale" vigente nello Stato italiano.

Il corso formativo, con oneri economici a carico della struttura formativa, esclusivamente finalizzato all'iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, dovrà essere valutato ed amministrativamente approvato dalla Struttura operativa regionale competente nella materia che, sentita Arpa Puglia, dovrà esprimersi sia sul contenuto tecnico e scientifico degli argomenti inseriti nel programma, sia sulla articolazione temporale di svolgimento dello stesso e sia sui requisiti posseduti dal direttore del corso e dai docenti/professionisti/esperti incaricati.

Detti aspetti, oggetto di valutazione, dovranno essere espressamente riportati nell'atto di approvazione e non potranno subire variazioni durante lo svolgimento del corso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnico/organizzative, che dovranno essere adeguatamente documentate e condivise dalla predetta struttura regionale con proprio atto formale.

Il corso di 1° livello dovrà formare tecnici competenti in acustica ambientale (TCAA) in grado di:

- Individuare le variabili che incidono e contribuiscono all'inquinamento acustico di un contesto ambientale;
- Effettuare le misurazioni e le rilevazioni dei livelli di rumore utilizzando la strumentazione e le metodiche adatte alla tipologia di sorgente;
- Comprendere le tecniche di manutenzione ordinaria della strumentazione e delle apparecchiature di misurazione e individuare le eventuali anomalie di funzionamento;
- Comprendere natura e significatività dei dati e degli indicatori emersi nel corso delle misurazioni considerando i valori limite previsti dalla normativa e stilando apposita relazione;
- Prefigurare la tipologia di intervento necessario a ridurre l'inquinamento acustico di uno specifico contesto ambientale tenendo conto dei dati emersi e della normativa vigente;
- Individuare il piano degli interventi da attuare definendo obiettivi, modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di risanamento;
- Prefigurare azioni ordinarie e straordinarie di monitoraggio e controllo degli interventi di risanamento acustico;
- Collaborare con l'Autorità competente alla definizione di proposte di classificazione acustica del territorio;
- Predisporre valutazioni previsionali dell'impatto acustico di nuove opere/attività e valutazioni del clima acustico;
- Valutare i requisiti acustici degli edifici esistenti ed in progetto;
- Elaborare le mappature acustiche delle strade e le mappe acustiche strategiche degli agglomerati;
- Elaborare i piani d'azione.

Il corso dovrà prevedere l'approfondimento dei seguenti otto moduli:

MOD. Attività	Argomenti	Durata 180 ore
1	Fondamenti di acustica	
2	Acustica psicofisica	

3	Tecniche fonometriche e cenni metrologici	
4	Acustica ambientale	
5	Acustica in edilizia	
6	Acustica degli ambienti confinati	
7	Acustica degli ambienti di lavoro	
8	Cenni sulla teoria delle vibrazioni	

Requisiti di accesso al corso di 1° livello:

Per l'ammissione al corso di 1° livello il professionista dovrà dimostrare il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di un diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero di un diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso anche quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico anche quelli in ingegneria ed architettura (D.P.C.M. 31/03/1998).

Verifica a fine corso:

La verifica a fine corso con votazione espressa in trentesimi, si svolgerà con le seguenti modalità:

1. prova di simulazione "caso studio": dovrà essere ricreato un contesto ambientale e di relazioni, allo scopo di valutare le competenze acquisite e la capacità di utilizzo delle stesse in situazioni di operatività;
2. colloquio: dovrà approfondire il livello delle competenze acquisite e valutare gli ulteriori aspetti tecnico- giuridici emersi con lo svolgimento della prova di simulazione.

La partecipazione alle prove è subordinata ad una frequenza non inferiore al 80%.

La Commissione d'esame è nominata dal Dirigente dell'Ufficio dell'Ente provincia ed è costituita come nel seguito riportato:

- n. 1 Dirigente della Provincia, con funzioni di presidente;
- n. 1 rappresentante di Arpa Puglia, scelto tra una terna segnalata dall'Agenzia;
- n. 1 rappresentante dell'Università, esperto in acustica, scelto tra una terna segnalata dall'Università territorialmente presente, in mancanza da quella di Bari;

svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura tecnica competente Provinciale.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

A conclusione di ogni giornata di lavoro della Commissione, a cominciare dal suo insediamento, dovrà essere redatto apposito verbale firmato dai componenti e dal segretario.

Attestati di fine corso:

Superata la verifica finale con una votazione non inferiore a 21/30, sarà rilasciato un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento", sottoscritto dal coordinatore del corso e dal responsabile della struttura provinciale competente nella materia.

In caso di mancato superamento del corso, il professionista potrà iscriversi direttamente alla verifica del corso successivamente organizzato, senza sostenere ulteriori oneri economici di frequenza.

Perdurando il mancato superamento del corso, il professionista dovrà iscriversi e frequentare un nuovo corso.

Caratteristiche minime Corso di 2° Livello formativo-pratico per l'iscrizione "Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale"

Il corso di 2° livello formativo-pratico per tecnici competenti in acustica ambientale, deve rispondere ai requisiti di un corso annuale di almeno 120 ore, e deve avere un elevato contenuto tecnico pratico, finalizzato alla formazione, in affiancamento a tecnici competenti in acustica ambientale, mediante lo svolgimento di misure in ambiente esterno e abitativo anche per l'elaborazione delle valutazioni di verifica del rispetto dei limiti di legge e la redazione di eventuali proposte di progetti di risanamento.

La suddivisione del monte ore complessivo dovrà essere adattata alla complessità delle tematiche trattate nel corso.

I docenti dovranno essere professionisti di comprovata esperienza nella materia, documentata dal curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, il docente non Professore Universitario/Scuola secondaria dovrà essere iscritto in un qualsiasi "Elenco tecnico competente in acustica ambientale" vigente nello Stato italiano.

Il corso formativo, con oneri economici a carico della Struttura formativa, esclusivamente finalizzato all'iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, dovrà essere valutato ed amministrativamente approvato dalla Struttura operativa regionale competente nella materia che, sentita Arpa Puglia, dovrà esprimersi sia sul contenuto tecnico e scientifico degli argomenti inseriti nel programma, sia sulla articolazione temporale di svolgimento dello stesso e sia sui requisiti posseduti dal direttore del corso e dai docenti/professionisti/esperti incaricati.

Detti aspetti, oggetto di valutazione, dovranno essere espressamente riportati nell'atto di approvazione e non potranno subire variazioni durante lo svolgimento del corso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnico/organizzative, che dovranno essere adeguatamente documentate e condivise dalla predetta struttura regionale con proprio atto formale.

Il corso di 2° livello dovrà formare tecnici competenti in acustica ambientale (TCAA) in grado di:

- Individuare le tecniche di riduzione dell'inquinamento acustico ed impatti acustici;
- Svolgere le misurazioni acustiche di rumore ambientale;

- Valutare il rumore ambientale;
- Eseguire le valutazioni previsionali dei requisiti acustici passivi;
- Elaborare la classificazione acustica dei territori ed i piani di risanamento acustico.

Il corso di 2° livello dovrà prevedere l'approfondimento dei seguenti dieci moduli:

MOD. Attività	Argomenti	N° prestazioni	Durata 120 ore
1.	Misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti ai limiti di legge		
2.	Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei loghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo		
3.	Misura e valutazione dei requisiti acustici passivi		
4.	Progettazione dei requisiti acustici passivi		
5.	Elaborazione di piani di zonizzazione acustica		
6.	Redazione di piani di risanamento acustico		
7.	Progettazione di interventi di bonifica in campo acustico		
8.	Esecuzione di studi di valutazione di impatto acustico		
9.	Redazione di relazioni previsionali di clima acustico		
10.	Misurazioni effettuate ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs n. 81/2008		

Requisiti di accesso al corso di 2° livello:

Per l'ammissione al corso di 2° livello il professionista dovrà dimostrare il superamento, con profitto, del corso di 1° livello, ovvero di aver già svolto nel campo dell'acustica ambientale, in collaborazione con soggetti già iscritti nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale attività equivalenti a 5 prestazioni professionali di cui all'art. 1 del Regolamento Regionale.

Verifica a fine corso:

La verifica a fine corso con votazione espressa in trentesimi, si svolgerà con le seguenti modalità:

1. prova scritta: dovrà consentire la valutazione delle competenze acquisite e la capacità di utilizzo delle stesse in situazioni di operatività;
2. colloquio: dovrà approfondire il livello delle competenze acquisite e valutare gli ulteriori aspetti tecnico- giuridici emersi con lo svolgimento della prova scritta.

La partecipazione alle prove è subordinata ad una frequenza non inferiore al 80%.

La Commissione d'esame è nominata dal Dirigente dell'Ufficio dell'Ente provincia ed è costituita come nel seguito riportato:

- n.1 Dirigente della Provincia, con funzioni di presidente;
- n.1 rappresentante di Arpa Puglia, scelto tra una terna segnalata dall'Agenzia;
- n.1 rappresentante dell'Università, esperto in acustica, scelto tra una terna segnalata dall'Università territorialmente presente, in mancanza da quella di Bari;

svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura tecnica competente Provinciale.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.



A conclusione di ogni giornata di lavoro della Commissione, a cominciare dal suo insediamento, dovrà essere redatto apposito verbale firmato dai componenti e dal segretario.

Attestati di fine corso:

Superata la verifica finale con una votazione non inferiore a 21/30, sarà rilasciato un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento", sottoscritto dal coordinatore del corso e dal responsabile della struttura provinciale competente nella materia.

In caso di mancato superamento del corso, il professionista potrà iscriversi direttamente alla verifica del corso successivamente organizzato, senza sostenere ulteriori oneri economici di frequenza.

Perdurando il mancato superamento del corso, il professionista dovrà iscriversi e frequentare un nuovo corso.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza